

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Osservatorio Ambientale

Autostrada A11 – Firenze – Pisa nord tratto Firenze - Pistoia

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazione e, in particolare l'articolo 28;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, ed in particolare l'articolo 50, comma 1, lettera p), nella parte in cui rinvia a uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente la disciplina degli Osservatori Ambientali;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 25 giugno 2021, n. 265, recante le modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del citato decreto n. 265 del 2021, il quale dispone che la Direzione generale del Ministero competente adotta un regolamento tipo di funzionamento interno degli Osservatori ambientali per lo svolgimento dei compiti disposti dal suddetto articolo 3;

VISTO il decreto dirigenziale n. 506 del 7 dicembre 2021, recante il regolamento di funzionamento degli Osservatori ambientali;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente n. 51 del 21 gennaio 2022, di nomina dell'Osservatorio ambientale *"Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord – tratto Firenze-Pistoia"*;

CONSIDERATO che in data 24 febbraio 2022 si è insediato il citato Osservatorio Ambientale, come da verbale approvato in data 31 marzo 2022;

VISTO il D.M. 163 del 15 maggio 2023 con il quale è stato nominato Presidente dell'Osservatorio Ambientale *"Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord – tratto Firenze Pistoia"* il dott. Paolo Amicucci, in sostituzione del Presidente dimissionario ing. Gennaro Dean Salzano;

VISTO il D.M. 318 del 27 settembre 2023 con il quale è stato nominato componente dell'Osservatorio Ambientale *"Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord – tratto Firenze Pistoia"* il dott. Fabio De Angelis, in sostituzione del dott. Massimo Lepri;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 20 maggio 2016, n.134, con il quale è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni per il progetto di ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada A11 Firenze-Pisa nord nel tratto compreso tra Firenze e Pistoia;

CONSIDERATO che la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. con nota prot. ASPI/7126 del 19 aprile 2019 ha presentato, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., domanda per l'avvio della procedura di "verifica di ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento di VIA n. 134 del 20 maggio 2016" relativo al progetto "Progetto di ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada A11 Firenze-Pisa nord nel tratto compreso tra Firenze e Pistoia"

VISTO il D.M. n. 374 del 15 settembre 2021 con il quale è stata accolta l'istanza di proroga del termine di validità del citato D.M. 134 del 20 maggio 2016 decretando:

"Ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, il termine entro cui realizzare l'opera di cui al D.M. 134 del 20 maggio 2016 di compatibilità ambientale del progetto "Autostrada

A11 Firenze-Pisa nord ampliamento alla terza corsia tratto Firenze- Pistoia” presentato dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A., pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 21 giugno 2016, è prorogato al 21 giugno 2026, ferma restando la necessità che siano ottemperate tutte le condizioni ambientali di cui al citato decreto D.M. 134 del 20 maggio 2016 e le condizioni ambientali dettate dal Ministero della cultura di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 25047 del 21 luglio 2021. [...]”

VISTO il parere n. 26243 del 19 settembre 2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, con il quale è stata accertata l’ottemperanza delle prescrizioni A1 (1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4.1), per gli aspetti di propria competenza, B7 e B8 del DEC/VIA/134 del 20.5.2016;

VISTA la determina direttoriale prot. n. DVA_DEC_2017-316 del 7 novembre 2017 con cui è stato comunicato al proponente l’esito della verifica di ottemperanza alle prescrizioni: A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.2, A.1.3, A.1.4.1, A.1.4.2, B.7, B.9 del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 134 del 20/05/2016, in cui si prevede:

“Con riferimento alle prescrizioni di cui al Decreto di compatibilità ambientale n. 134 del 20/05/2016 relativo al progetto “Autostrada A11 Firenze - Pisa nord Ampliamento alla terza corsia nel Tratto Firenze – Pistoia”:

– L’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla Lettera A), numeri 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.4.2;

– L’ottemperanza, per gli aspetti di competenza, alla condizione ambientale di cui alla Lettera B), numero 7, la cui verifica è posta in capo sia al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che a questo Dicastero;

– La parziale ottemperanza, per quanto di competenza, alla condizione ambientale di cui alla Lettera B), numero 9, la cui verifica è posta in capo sia al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che a questo Dicastero e il cui completamento è rinviato alla fase di progettazione esecutiva.

La Società Autostrade per l’Italia S.p.a. dovrà provvedere in fase di progettazione esecutiva a trasmettere la documentazione in ordine alla prescrizione ritenuta parzialmente ottemperata, ai fini del completamento del procedimento di verifica di ottemperanza”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente prot. n. 538 del 20 dicembre 2021 con cui è stato comunicato al proponente l’esito della verifica di ottemperanza alle prescrizioni A4.1,A 4.2, A4.3, A4.4, A4.5, A6.2, A6.3, A6.4, A6.5.1, A6.5.2, A6.5.4, A6.5.5, A6.5.6, A6.7, A6.8, A6.1, A6.5.3, A6.6, A6.9, A6.10, A4.6 del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 134 del 20/05/2016, in cui si prevede:

“Sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 381 del 19 novembre 2021 della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante, relativo al progetto esecutivo “Autostrada A11 Firenze-Pisa nord ampliamento alla terza corsia tratto Firenze-Pistoia”, l’ottemperanza alle condizioni ambientali Sez. A) nn. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.7, 6.8 e la parziale ottemperanza alle condizioni ambientali Sez. A) nn. 6.1, 6.5.3, 6.6, 6.9, 6.10. La verifica di ottemperanza alla condizione ambientale Sez. A) n. 4.6 è in capo all’Autorità idraulica competente.”

CONSIDERATO il parere della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura 18887-P del 25 maggio 2023 con cui viene accertata l’ottemperanza delle prescrizioni Sez. B) nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9.

CONSIDERATI i pareri ARPAT prot. ARPAT n. 91398 del 25 novembre 2021¹, prot. n. OAA11FIPT-2022-0000017-EE DEL 13 settembre 2022², prot. n. OAA11FIPT-2022-0000025-EE del 23 novembre 2022³, prot. n. OAA11FIPT-2022-0000030-EE del 13 dicembre 2022⁴, prot. n. OAA11FIPT-2023-0000017-EE del 24 marzo 2023⁵, prot. n. OAA11FIPT-2023-0000018-EE del 31 marzo 2023⁶, prot. n. OAA11FIPT-2023-0000026-EE del 20 giugno 23⁷

CONSIDERATO il parere dell'Osservatorio Ambientale prot. n.2 del 24 gennaio 2024 con il quale sono state considerate ottemperate le prescrizioni C.1.1, C.2.1.a, C.3.3, C.3.5, C.4.5, C.6.1, C.6.4, C.6.6, C.7.1, C.7.2, C.7.7, C.8.3, C.9.11, C.9.13, C.11.4, C.11.5, D.1, D.4, D.5, D.6, D.7.b, D.9, E.1, E.2, E.3

CONSIDERATO il parere dell'Osservatorio Ambientale prot. n.1 del 24 gennaio 2024 con il quale è stata considerata ottemperata la prescrizione A3 anche in considerazione del suddetto parere ARPAT prot. n. OAA11FIPT-2023-0000018-EE del 31 marzo 2023;

RILEVATO che il presente parere ha per oggetto le prescrizioni esaminate nel corso delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale "Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord – tratto Firenze-Pistoia" dell'anno 2023, inclusa la documentazione esaminata e acquisita durante dette riunioni fra cui pareri ARPAT sopracitati, per la verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alle condizioni ambientali di cui al decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/134 del 20 maggio 2016 prorogato con D.M. 374 del 15 settembre 2021 così come disposto dalla Divisione con la nota prot. MATTM-106404 in data 04 ottobre 2021;

VISTE le relazioni periodiche n. 1 del 31 luglio 2022, n. 2 del 31 dicembre 2022 e n. 3 del 15 ottobre 2024 e redatte dallo scrivente Osservatorio Ambientale "Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord – tratto Firenze-Pistoia" così come previsto dal succitato D.M. n. 265 del 25 giugno 2021, nelle quali vengono rendicontate le attività svolte dall'Osservatorio stesso;

CONSIDERATE le prescrizioni discusse nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio e di seguito elencate:

A6.9 Si dovrà prevedere l'istituzione di un programma di gestione dell'impatto acustico delle attività di cantiere supportato da uno specifico piano;

C4.3 In fase di cantiere devono essere integrate le soluzioni progettuali e le misure gestionali previste per la riduzione delle polveri, anche con riferimento alle linee guida di cui alla D.G.P. di Firenze n. 213/2009. Le stime in merito alla produzione e alla propagazione delle polveri in fase di costruzione, tenuto conto di quanto riportato in premessa, devono essere riviste e presentate nuovamente (tenendo conto delle indicazioni metodologiche e procedurali contenute nelle Linee guida di cui alla D.G.P. di Firenze n. 213/2009), esplicitando per ciascuna di esse la fase di attività a cui si fa riferimento, la

¹ Ottemperate prescrizioni: C5.13, C9.10, C9.11, C9.13.

² Prot. ARPAT n. 69394 del 12/09/2022: verifica di ottemperanza alla prescrizione C9.12, e parte della prescrizione A2 per centralina di monitoraggio qualità dell'aria Oasi di Focognano.

³ Prot. ARPAT n. 90696 del 22/11/2022: verifica di ottemperanza delle seguenti prescrizioni per quel che riguarda i contenuti nel Capitolato ambientale: C4.8, C5.2*, C5.3*, C5.4*, C5.5, C5.6, C5.8*, C5.10*, C5.11*, C5.12, C5.13, C7.1*, C7.2*, C7.7* (le prescrizioni con asterisco sono raccomandazioni).

⁴ Prot. ARPAT n. 96224 del 13/12/2022: verifica ottemperanza relativa alle prescrizioni del Provvedimento di approvazione del Piano di Utilizzo Determina DVA n. 17407 del 24/07/2013, ottemperate prescrizioni 5 e 6 per quel che concerne il contenuto nel PUT.

⁵ Prot. ARPAT n. 22781 del 23/03/2023: verifica di ottemperanza alle prescrizioni per quel che riguarda i contenuti del capitolato ambientale A6.9, C4.3, C4.6, C5.7, C5.9, C9.1 e C9.3.

⁶ Prot. ARPAT n. 25310 del 31/03/2023: verifica ottemperanza relativa alle prescrizioni del Provvedimento di approvazione del Piano di Utilizzo Determina DVA n. 17407 del 24/07/2013, ottemperate prescrizioni 1, 2, 3 e 4 per quel che concerne il contenuto nel PUT. Ottemperata prescrizione A3.

⁷ Prot. ARPAT n. 46739 del 20/06/2023: ottemperate prescrizioni riguardanti acustica: C9.4 e C9.6.

quantità di inerti trattata e i valori dei coefficienti utilizzati nei calcoli, attraverso l'elaborazione di un Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), non appena sarà approvato il progetto esecutivo delle opere, che dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'ARPAT, al fine di consentire la più precisa definizione delle necessarie misure di mitigazione. (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa i Comuni territorialmente interessati)

C4.6 In merito alla fase esecutiva dell'opera, sul fronte di avanzamento dei lavori, si chiede che, oltre alle pratiche ed alle mitigazioni già individuate nel SIA dalla società proponente, vengano predisposte, a protezione dei recettori indicati nella tabella riportata in premessa nel paragrafo relativo alla componente qualità dell'aria, barriere mobili o reti antipolvere di altezza pari ad almeno 4 m, da posizionarsi sul limite dell'area di lavoro, almeno per la durata delle principali attività quali il trattamento a calce, le operazioni di sterro e/o di riporto di terra, costruzione dei rilevati ecc. Dalla suddetta lista potranno essere esclusi gli eventuali recettori che risultino non direttamente esposti, in quanto protetti ovvero separati dalle aree di attività da altri edifici di altezza analoga o da barriere vegetali e alberature sufficientemente elevate, che non è stato possibile individuare sulla cartografia utilizzata e che potranno essere dettagliati dalla società proponente nelle successive fasi di approvazione dell'opera; (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa i Comuni territorialmente interessati)

C4.8 Oltre agli accorgimenti gestionali mitigativi previsti dalla società proponente, le piste di cantiere a servizio del fronte di avanzamento devono essere trattate con materiale avente una percentuale di limo inferiore al 4% (silt) e devono essere bagnate almeno una volta al giorno, nelle giornate non piovose. Il valore del silt del materiale utilizzato deve essere fornito all'Ente di controllo, previo campionamento e determinazione condotte secondo l'Appendice C.1 " Procedures For Sampling Surface/Bulk Dust Loading " e l'Appendice C.2 " Procedures For Laboratory Analysis Of Surface/Bulk Dust Loading Samples " al documento US-EPA " AP 42, Fifth Edition - Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources ". Deve essere conservata idonea registrazione dell'acqua o altra sostanza impiegata per l'abbattimento delle polveri. (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa i Comuni territorialmente interessati)

C5.2 Si ricorda che le terre di scavo provenienti dagli sbancamenti possono essere riutilizzate come sottofondo stradale previa caratterizzazione e rispetto dei limiti di cui alla colonna B della tabella 1 di cui all'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 161/2012.

C5.3 In merito alla prevista possibilità di approvvigionamento delle terre da altre iniziative ASPI nell'area metropolitana fiorentina, si ricorda che, in base alla normativa vigente, il processo autorizzativo è riferito alle opere che generano il materiale di scavo; questo implica la necessità, preventiva al riutilizzo del materiale nell'opera in esame, di aggiornare le procedure correlate ai progetti da cui le terre derivano. Si ricorda inoltre che la possibilità di riutilizzare gli esuberanti di terre provenienti da scavi previsti in altre iniziative ASPI è condizionata dal fatto che la loro disponibilità sia prevista e certa, come il loro integrale utilizzo, entro la data di avvio della produzione delle terre stesse.

C5.4 Si ricordano, in via generale, i seguenti elementi:

- i rifiuti prodotti in fase di cantiere dovranno essere opportunamente raccolti ed avviati a recupero e/o smaltimento secondo le norme di legge (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

- per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce di scavo, queste dovranno essere gestite nel rispetto di quanto previsto dal Piano di utilizzo presentato e delle condizioni previste dal D.M. 161/2012;

- il materiale che costituisce rifiuto dovrà essere separato in fase di produzione e di stoccaggio rispetto al resto delle terre e rocce da scavo. I quantitativi ed i tempi di deposito temporaneo sono quelli previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. All'art. 183, lettera bb). In caso di superamento dei limiti previsti, il deposito si trasforma in "stoccaggio" secondo l'art. 183, lettera aa) e necessita di apposita autorizzazione;

- i rifiuti inerti da costruzione e demolizione dovranno essere avviati a impianti di recupero o smaltimento ai sensi della normativa di settore (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); ai sensi dell'art. 33 del D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 14/R concernente "rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione": "(...) è vietata l'immissione diretta nell'ambiente di rifiuti inerti, nonché il loro utilizzo, in assenza della previa effettuazione di idoneo trattamento negli appositi impianti, autorizzati (...)";

- in relazione alle attività di cantiere, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare possibili inquinamenti del suolo, nonché delle acque superficiali e sotterranee;

- qualora si dovessero presentare problematiche inerenti il ritrovamento di terreni e/o acque inquinati, dovranno essere attivate le procedure di messa in sicurezza e bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis della L.R. 25/1998 e s.m.i. "i proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 3, sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti, per la specifica destinazione d'uso, all'allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006";

- l'art. 4 comma 7 della L.R. 25/1998 dispone che nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi siano inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di materiali recuperabili (ad es. gli inerti riciclati, il compost di qualità per le sistemazioni a verde previste dal progetto ecc.).

C5.5 Nelle successive fasi di approvazione dell'opera ed, in particolare, nel piano di cantierizzazione, devono essere identificate all'interno delle diverse aree di cantiere, idonee aree di deposito temporaneo dei rifiuti. All'interno di dette aree i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare impatti sulle matrici ambientali. I diversi materiali devono essere identificati da opportuna cartellonistica ed etichettati come da normativa in caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose. (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa i Comuni territorialmente interessati)

C5.6 Oltre alle maestranze proprie dell'appaltatore, anche le ditte che operano saltuariamente all'interno dei cantieri devono essere messe a conoscenza in maniera formalizzata delle modalità di gestione dei rifiuti. In presenza di ditte in subappalto, oltre a rendere edotte le relative maestranze sulle modalità di cui sopra, i contratti devono chiarire la responsabilità dei diversi contraenti in merito a questi temi, con l'inserimento di specifiche previsioni. (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa i Comuni territorialmente interessati)

C5.7 Il materiale di scavo in esubero, anche se con parametri entro le CSC, che non sarà riutilizzato nell'opera stessa e nelle relative opere collaterali definite in progetto e per il quale il presente PU non evidenzia alcun tipo diverso di riutilizzo esterno all'opera, non potrà essere conseguentemente riutilizzato e dovrà essere considerato rifiuto e come tale smaltito o preferibilmente inviato a recupero in impianti autorizzati. (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa le Province territorialmente interessate)

CS.8 In merito al parziale reimpiego previsto dei materiali inerti derivanti dalla fresatura delle attuali pavimentazioni in asfalto e dalla demolizione delle pavimentazioni bianche esistenti per la costruzione delle nuove pavimentazioni stradali e dei rilevati, si raccomanda che tali materiali vengano riutilizzati all'interno del percorso autorizzativo previsto dalla normativa di cui al D.M. 05.02.98.

CS.9 I conglomerati bituminosi che, a seguito dell'analisi chimica prevista dalla società proponente, risulteranno avere una concentrazione di IPA cancerogeni inferiore allo 0,1% (pari a 1.000 mg/kg), devono essere trattati come rifiuti non pericolosi, pertanto si ricorda che anche tali materiali devono essere riutilizzati all'interno del percorso autorizzativo previsto dalla normativa di cui al D.M. 05.02.98 e s.m.i.. (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa le Province territorialmente interessate)

CS.10 In merito all'approvvigionamento previsto di materiale inerte pregiato, si raccomanda di approvvigionare tale materiale da impianti di recupero vicini all'opera, ai sensi del D.M. 05.02.98 e s.m.i..

CS.11 Si ricorda la necessità di ridurre al minimo i quantitativi di materiali da demolizione CER 170904 smaltiti, preferenziando anche il riutilizzo in loco ai sensi del D.M. 05.02.98 e s.m.i..

CS.12 Nelle successive fasi del procedimento di approvazione dell'opera, la società proponente deve indicare gli impianti individuati per lo smaltimento o il recupero dei materiali derivanti dalle perforazioni per la realizzazione di pali e diaframmi. (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa le Province territorialmente interessate)

CS.13 In merito alle modalità di utilizzo del trattamento a calce, tenuto conto che il Piano di Utilizzo presentato fa riferimento ad una guida tecnica edita dal Ministero dei trasporti francese riconosciuta in ambito europeo, si prescrivono le seguenti indicazioni previste dalla linea guida e di tutte le modalità operative sotto elencate, che integrano o modificano la guida stessa:

- l'identificazione in cartografia dei cantieri sensibili e ordinari in funzione della definizione che ne fa la guida tecnica senza ulteriori distinzioni fra sensibilità 1 e 2;

- l'allineamento delle modalità operative previste per quanto riguarda la protezione dell'ambiente a quanto riportato nella guida tecnica;

- gli intervalli di tempo tra le operazioni di spargimento e quelle di miscelazione devono essere ridotti al massimo a 15 minuti in linea con la guida tecnica;

- nei cantieri classificati sensibili deve essere obbligatorio l'utilizzo di sistemi di nebulizzazione dell'acqua disposti in prossimità dei punti di attività e di possibile emissione;

- l'attività deve essere sospesa in corrispondenza di condizioni anemologiche caratterizzate da raffiche di vento superiori a 5 m/s. I valori delle velocità del vento, riportati nella presente prescrizione, sono esemplificativi ma si ritengono adeguati a permettere un elevato grado di tutela dei recettori e garantire l'attività e le lavorazioni nelle normali condizioni meteorologiche. Nelle successive fasi di approvazione dell'opera, la società proponente può proporre valori alternativi della velocità del vento o procedure di lavorazione alternative, ma questi devono essere validati dall'Osservatorio Ambientale, ove istituito, o in alternativa dall'ARPAT. Si osserva che, in presenza di raffiche di vento di notevole intensità, anche l'utilizzo dei sistemi di nebulizzazione potrebbe essere inefficace. Si ricorda inoltre che l'estrema cautela adottata in relazione alle lavorazioni a calce è legata ai possibili effetti che possono intervenire a causa della sua dispersione nell'ambiente: per la calce viva esiste un valore IDLH (Immediately Dangerous for Life and Health) ovvero di immediata

pericolosità per la vita e la salute, corrispondente ad una concentrazione in aria di 25 mg/m³ (<http://www.cdc.gov/niosh/idlh/1305788.html>);

- la registrazione in continuo della velocità del vento durante le operazioni deve essere effettuata utilizzando una strumentazione anemometrica posta ad un'altezza non inferiore a 5 m dal piano di campagna, in prossimità del cantiere di attività ed in assenza di ostacoli rilevanti per un raggio di circa 50 m intorno. I dati (direzione del vento e velocità) devono essere registrati;

- la superficie trattata a calce giornalmente non deve essere superiore a quella lavorabile nel medesimo periodo di tempo (completamento delle fasi di miscelazione e compattazione), tenendo conto delle tempistiche operative previste dalla guida tecnica. Questo allo scopo di prevenire l'asportazione eolica della calce;

- la compattazione deve essere condotta con metodologie e velocità di lavoro atte a non creare sviluppo di polveri;

- il personale addetto alle operazioni di stabilizzazione con la calce deve essere informato anche di tutti gli aspetti ambientali correlati con tale lavorazione e formato rispetto alle procedure e alle attività da mettere in atto per evitare impatti sull'ambiente;

- le aree sottoposte al trattamento a calce devono essere realizzate con sistemi chiusi di raccolta acque. In tal caso qualsiasi eventuale fuoriuscita di acqua da tali aree di lavoro deve essere raccolta opportunamente con un sistema di regimazione ai fini dello smaltimento oppure del trattamento con impianto specificamente autorizzato;

- considerato che le superfici laterali dei rilevati costruiti con trattamento a calce risultano essere punti sottoposti a spolvero, causa erosione eolica dovuta ad una loro minore compattazione, si dovrà evidenziare come si intende operare per evitare eventuali problemi di tale natura;

- evidenziato dall'esperienza sul campo che successivamente alle attività di trattamento si può verificare la percolazione delle acque piovane con trascinamento di calce non reagita all'interno di sistemi di raccolta acque superficiali (in particolare per rilevati di un certo spessore, ed a seguito di eventi piovosi di una certa entità), si ritiene che debbano essere evidenziate le soluzioni che saranno adottate per evitare il versamento di acqua a pH elevato in corsi d'acqua superficiali;

- le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati devono essere aggiornate secondo la normativa vigente (CLP);

- i depositi della calce devono essere realizzati per quanto possibile vicino alle aree di trattamento. Le aree dove sono collocati tali depositi devono essere predisposte per la raccolta di eventuali acque di dilavamento. Le stesse devono essere mantenute pulite. Nel caso di versamento accidentale della calce in fase di riempimento degli stoccaggi o di travaso nei mezzi per il trasporto sui luoghi di lavoro, occorre provvedere immediatamente a nebulizzare acqua allo scopo di contenere eventuale spolvero, senza creare ruscellamento e comunque provvedendo a raccogliere le eventuali acque di dilavamento prodotte. Nel caso di grossi quantitativi il materiale deve essere raccolto in maniera da evitare spolvero;

- i mezzi di trasporto della calce all'interno delle strade di cantiere e all'esterno delle stesse devono avere le ruote pulite al fine di evitare il trascinamento della calce lungo la sede viaria sia asfaltata sia non asfaltata. (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa i Comuni territorialmente interessati)

C6.5 Per l'ottimale prosieguo del procedimento autorizzativo dell'opera ed ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo a supporto del PAI, anche in considerazione del numero, del dettaglio e della

qualità dei rilievi e delle indagini effettuate, si chiede di trasmettere all'Autorità di Bacino del Fiume Arno e alla Regione Toscana gli elaborati, in formato digitale, già prodotti o da produrre per l'adeguamento della progettazione definitiva e per la predisposizione dell'esecutiva, con il dettaglio delle risultanze delle indagini geologiche ed idrogeologiche (comprendenti delle analisi di laboratorio e delle letture piezometriche) e dei rilievi del reticolo idrografico (profili e sezioni). Si richiede inoltre che siano inviati, in formato digitale georiferito compatibile con i sistemi GIS, le cartografie di progetto, ivi comprese le carte geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche. (Controllo adempimento prescrizione: Autorità di Bacino del Fiume Arno).

C8.2 In merito alla prevista possibilità di utilizzare barriere fonoisolanti completamente trasparenti, si raccomanda che in tal caso le barriere siano realizzate con le sagome "anticollisione volatili" già predisposte, al fine di mitigare il possibile impatto.

C9.1 Nella Valutazione di Impatto Acustico di dettaglio del progetto esecutivo dei cantieri, devono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- deve essere verificata la distanza sorgente/barriera utilizzata nel modello di calcolo (compresa 6 e 8 m);

- l'altezza dei mezzi non può essere considerata costante a 1,5 m. Molti di questi mezzi hanno emissioni sonore consistenti (collettore di scarico o sistemi di raffreddamento posti sopra il vano di contenimento del motore) collocate ad un'altezza superiore che si potrebbe ipotizzare da 2 m e oltre (per es. autobetoniere o escavatori tipo CAT320, e molti altri senza considerare le macchine "speciali" quali palificatrici di grosso diametro o benne mordenti, per la realizzazione di fondamenta o muri in cls gettati in trincea, che hanno un'altezza acustica superiore anche ai 4 m). Si fa infine presente che durante il carico di un frantumatore l'escavatore lavora sopra il terrapieno ovvero all'altezza dell'imbocco della tramoggia di carico, quindi la sua altezza sarà di almeno 5 m rispetto al piano di calpestio. Di tutte queste considerazioni deve essere tenuto conto nella modellizzazione da presentare per il progetto esecutivo;

- deve essere previsto l'uso di frantumatori meno rumorosi (LWA 110 dBA), salvo che questi siano ritenuti inadeguati sotto l'aspetto tecnico per specifiche lavorazioni. In tal caso l'inadeguatezza dovrà essere documentata con specifica relazione tecnica;

- deve essere effettuata una revisione dei tempi (percentuali di utilizzo) dei macchinari in modo che questi siano adeguati e coerenti tra loro, seguendo anche norme tecniche quali la British Standard 5228 - 1/2009;

- nella modellizzazione il parametro che caratterizza l'effetto suolo G dovrà essere inferiore a 0,3;

- deve essere estesa a tutti i cantieri fissi la verifica, che è stata effettuata solo sul cantiere di Monsummano Terme, della sovrapposizione di cantieri mobili sullo stesso ricevitore. (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa i Comuni territorialmente interessati)

C9.3 I macchinari per i quali è previsto il rispetto dei limiti di potenza sonora (per es. escavatori) devono essere conformi alla fase II (03/01/2006) del D.Lgs. 262/2002 e devono essere altresì conformi al dettato del D.Lgs. 81/2008 in materia di esposizione al rumore e vibrazioni con particolare riferimento all'art.182 (comma 1-riduzione al minimo del rischio da agenti fisici, compatibilmente con il progresso tecnologico e comma 2-rispetto dei Valori limite di esposizione). Si ricorda che tale richiesta deve essere considerata nelle successive fasi di approvazione dell'opera ed inserita come clausola nel contratto dell'appaltatore. (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa i Comuni territorialmente interessati)

C9.4 Le nuove aree fabbricabili già previste negli strumenti urbanistici vigenti devono essere prese in considerazione direttamente e in termini quantitativi, non diversamente dagli altri edifici esistenti. Pertanto, nelle successive fasi del procedimento di approvazione dell'opera, deve essere allegata allo studio acustico di dettaglio anche l'indicazione delle nuove aree non già edificate e valutare anche su di esse i livelli sonori ante e post operam. (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa i Comuni territorialmente interessati).

C9.6 Nelle successive fasi del procedimento di approvazione dell'opera, deve essere presa in considerazione le forme di mitigazione sui ricettori n. 15017, 19018 e 20028, indicati in premessa nel paragrafo relativo alla componente rumore. (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa i Comuni di Prato e Agliana).

C9.10 Si ricorda l'obbligo di rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.97, in tutte le fasi dei lavori. L'eventuale ricorso alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti, di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 77/2000, parte 3, per particolari fasi dei lavori, dovrà essere giustificato (dal proponente l'opera) e valutato (dall'Amministrazione Comunale competente), caso per caso, in relazione alla durata della deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di opportuni interventi di mitigazione per la protezione dei ricettori eventualmente interessati. In particolare, si ricorda quanto espresso nel proprio parere dal Comune di Firenze, in merito all'autorizzazione in deroga per i cantieri temporanei, secondo i contenuti del Regolamento delle Attività Rumorose del Comune stesso, con particolare riferimento all'art. 12 "Grandi opere".

C9.12 Nelle successive fasi del procedimento di approvazione dell'opera, devono essere previste procedure specifiche per la gestione delle segnalazioni relative al rumore provenienti dai cittadini in fase di esercizio (nel primo anno) a regime della nuova infrastruttura, indicando espressamente che queste saranno oggetto di verifica fonometrica diretta e che il relativo rapporto di misura verrà comunicato all'amministrazione comunale di competenza per opportuna conoscenza degli esiti. (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa i Comuni territorialmente interessati)

C10.1 In relazione alla possibile presenza di materiale amiantifero nei terreni del rilevato autostradale esistente, si raccomanda che nei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento siano definite le misure preventive e protettive ai fini della tutela dei lavoratori ed anche della popolazione, che dovranno poi essere successivamente specificate nel Piano Operativo di Sicurezza delle imprese affidataria ed esecutrice. A tal proposito, si precisa inoltre che le misure di prevenzione e protezione riportate nel documento 02 STP1000-001 e più in dettaglio nel documento SIC 001 (pagg. 46 e seguenti) in materia di presenza di materiali contenenti amianto dovranno essere verificate ed aggiornate rispetto alla normativa più recente applicabile in materia, in particolare i Capi II e III del Titolo IX del Dlgs 81/2008, a partire da quanto ivi previsto in materia di valutazione del rischio, controllo dell'esposizione, misure di prevenzione da adottare. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici dovranno perciò tenere conto sia di quanto stabilito nel documento SIC001 che di quanto richiamato nella presente comunicazione. Si ricorda infine il puntuale rispetto degli artt. 250 e 256 dello stesso decreto in materia di notifica di manipolazione o trasmissione del piano di demolizione e rimozione di materiali contenenti amianto.

C10.2 Relativamente al trattamento a calce dei terreni, si raccomanda che nei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento siano definite le misure preventive e protettive ai fini della tutela dei lavoratori ed anche della popolazione, che dovranno poi essere successivamente specificate nel Piano Operativo di Sicurezza delle imprese affidataria ed esecutrice. In ogni caso dovrà essere garantito l'uso di maschere facciali filtranti FP2 ed in prossimità delle lavorazioni dovranno essere

presenti idonei servizi igienico assistenziali dotati di acqua per l'immediato lavaggio in caso di necessità ed idonea dotazione di presidi lavaocchi usa e getta.

CII.2 *Deve essere attuato un monitoraggio sulla situazione del traffico durante tutta la durata dei lavori al fine di valutare tempestivamente eventuali condizioni di criticità e adottare i possibili interventi di mitigazione. Di conseguenza, nelle successive fasi del procedimento di approvazione dell'opera, gli effetti sulla viabilità devono essere analizzati e concordati di concerto con gli Enti titolari delle funzioni amministrative, anche in relazione al rapporto tra le attività di realizzazione dell'opera e quelle connesse al suo funzionamento a regime e le condizioni di sicurezza stradale, prevedendo specifiche convenzioni con gli enti proprietari delle strade interessate dalla cantierizzazione, finalizzate a definire i necessari interventi di riqualificazione e manutenzione di dette strade. Si ricorda che la progettazione esecutiva degli interventi deve essere sviluppata tenendo in particolare riferimento la disciplina vigente, con particolare riferimento alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, artt. 14 e 15. (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa le Province territorialmente interessati)*

CII.3 *Si ricorda che la realizzazione dell'opera deve tener conto delle infrastrutture e dei sottoservizi esistenti nella fascia di territorio circostante l'asse autostradale e le aree di cantiere. Si rinviava alla fase autorizzativa le modalità di dettaglio per la risoluzione delle interferenze.*

D8 *Per l'ottimale prosieguo del procedimento autorizzativo dell'opera ed ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo a supporto del piano di bacino, anche in considerazione del numero, del dettaglio e della qualità dei rilievi e delle indagini effettuate, si richiede che siano trasmessi a questa Autorità gli elaborati in formato digitale, già prodotti o da produrre per l'adeguamento della progettazione definitiva e per la predisposizione dell'esecutiva, con il dettaglio delle risultanze delle indagini geologiche ed idrogeologiche (comprendenti le analisi di laboratorio e delle letture piezometriche) e dei rilievi del reticolo idrografico (profili e sezioni). Si richiede inoltre che siano inviati, in formato digitale georiferito compatibile con i sistemi GIS, le cartografie di progetto, ivi comprese le carte geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche.*

RILEVATO che:

Per la prescrizione n. A6.9

CONSIDERATO il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 538 del 20 dicembre 2021, il verbale della seduta dell'Osservatorio n. 2 del 31 marzo 2022, il parere ARPAT del 23 marzo 2023 (prot. OAA11 17/23), il verbale della seduta dell'Osservatorio n. 13 del 27 aprile 2023, il parere dell'Osservatorio Ambientale prot. OAA11FIPT/2024/0000002/EU del 24/01/2024 per quanto attiene la fase di progettazione

VALUTATI i pareri sopra richiamati, si ritiene la prescrizione **ottemperata**

Per le prescrizioni nn. C4.3, C4.6, C5.7, C5.9, C9.1 e C9.3

CONSIDERATO il parere ARPAT n. 22781 del 23 marzo 2023 (prot. OA 17 del 24 marzo 2023) e il verbale della seduta dell'Osservatorio n. 13 del 27 aprile 2023 in cui è stata discussa la prescrizione n. C9.1.

VALUTATO il parere sopra richiamato, si ritengono le prescrizioni **ottemperate**

Per le prescrizioni nn. C4.8, C5.2, C5.3, C5.4, C5.5, C5.6, C5.8, C5.10, C5.11, C5.12 e C5.13

CONSIDERATO il parere ARPAT n. 90696 del 22 novembre 2022 (prot. OA 25 del 25 novembre 2022)

VALUTATO il parere sopra richiamato, si ritengono le prescrizioni **ottemperate**

Per la prescrizione n. C9.10

CONSIDERATO il parere ARPAT del 25 novembre 2021

VALUTATO il parere sopra richiamato, si ritiene la prescrizione **ottemperata**

Per la prescrizione n. C9.12

CONSIDERATO il parere ARPAT n. 69394 del 12 settembre 2022 (prot. OA 17 del 13 settembre 2022)

VALUTATO il parere sopra richiamato, si ritiene la prescrizione **ottemperata**

Per la prescrizione n. C6.5

CONSIDERATO che la prescrizione è stata discussa nell'ambito della riunione n. 16 del 20 luglio 2023 durante la quale è stata valutata la documentazione trasmessa dal Proponente con protocollo OAA11FIPT-2023-0000032-EE del 18 luglio 2023. Dopo attenta discussione, l'Osservatorio Ambientale dichiara ottemperata la prescrizione giacché la documentazione presentata da ASPI risponde a quanto richiesto dalla prescrizione.

VALUTATO quanto riportato dal Proponente e discusso nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale la prescrizione si ritiene **ottemperata**.

Per la prescrizione n. C8.2

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa con riferimento alla prescrizione è quella riportata nella sezione introduttiva di questo provvedimento;

CONSIDERATO che la prescrizione è stata discussa nell'ambito della riunione n. 15 del 22 giugno 2023 durante la quale è stata valutata la documentazione trasmessa dal Proponente con protocollo OAA11FIPT-2023-0000024-EE del 18 maggio 2023. Dopo breve discussione, l'Osservatorio Ambientale ha dichiarato ottemperata la prescrizione in oggetto.

VALUTATO quanto riportato dal Proponente e discusso nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale la prescrizione si ritiene **ottemperata**.

Per la prescrizione n. C9.4

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa con riferimento alla prescrizione è quella riportata nella sezione introduttiva di questo provvedimento;

CONSIDERATO che la prescrizione è stata discussa nell'ambito della riunione n. 15 del 22 giugno 2023 durante la quale è stata valutata la documentazione trasmessa dal Proponente con protocollo OAA11FIPT-2023-0000024-EE del 18 maggio 2023 e per la quale ARPAT ha espresso il proprio parere con inviato all'Osservatorio con prot. n. 46739 del 20 giugno 2023 (prot. OAA11FIPT/2023/0000026/EE del 20 giugno 2023). Dopo breve discussione, l'Osservatorio Ambientale dichiara ottemperata la prescrizione giacché la documentazione presentata da ASPI, comprensiva dell'approfondimento delle nuove aree edificabili, risponde a quanto richiesto dalla prescrizione.

VALUTATO quanto riportato dal Proponente e discusso nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale la prescrizione si ritiene ottemperata.

Per la prescrizione n. C9.6

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa con riferimento alla prescrizione è quella riportata nella sezione introduttiva di questo provvedimento;

CONSIDERATO che la prescrizione è stata discussa nell'ambito della riunione n. 15 del 22 giugno 2023 durante la quale è stata valutata la documentazione trasmessa dal Proponente con protocollo OAA11FIPT-2023-0000024-EE del 18 maggio 2023 e per la quale ARPAT ha espresso il proprio parere con inviato all'Osservatorio con prot. n. 46739 del 20 giugno 2023 (prot. OAA11FIPT/2023/0000026/EE del 20/06/2023). Dopo breve discussione, l'Osservatorio Ambientale dichiara ottemperata la prescrizione giacché la documentazione presentata da ASPI risponde a quanto richiesto dalla prescrizione.

VALUTATO quanto riportato dal Proponente e discusso nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale la prescrizione si ritiene ottemperata.

Per la prescrizione n. C10.1

CONSIDERATO che la prescrizione è stata discussa nell'ambito della riunione n. 16 del 20 luglio 2023 durante la quale è stata valutata la documentazione trasmessa dal Proponente con protocollo OAA11FIPT-2023-0000032-EE del 18 luglio 2023. Dopo puntuale approfondimento, l'Osservatorio Ambientale evidenzia che più che prescrizione, la C10.01 deve essere considerata raccomandazione e pertanto le dichiara ottemperata.

VALUTATO quanto riportato dal Proponente e discusso nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale la prescrizione si ritiene ottemperata.

Per la prescrizione n. C10.2

CONSIDERATO che la prescrizione è stata discussa nell'ambito della riunione n. 16 del 20 luglio 2023 durante la quale è stata valutata la documentazione trasmessa dal Proponente con protocollo OAA11FIPT-2023-0000032-EE del 18 luglio 2023. Dopo puntuale approfondimento, l'Osservatorio Ambientale evidenzia che più che prescrizione, la C10.01 deve essere considerata raccomandazione e pertanto le dichiara ottemperata.

VALUTATO quanto riportato dal Proponente e discusso nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale la prescrizione si ritiene ottemperata.

Per la prescrizione n. C11.2

CONSIDERATO che la prescrizione è stata discussa nell'ambito della riunione n. 16 del 20 luglio 2023 durante la quale è stata valutata la documentazione trasmessa dal Proponente con protocollo OAA11FIPT-2023-0000032-EE del 18 luglio 2023. La prescrizione avente ad oggetto il monitoraggio del cantiere, viene ritenuta ottemperata dall'Osservatorio in questa prima fase di progettazione esecutiva.

VALUTATO quanto riportato dal Proponente e discusso nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale la prescrizione si ritiene **ottemperata** in questa prima fase di progettazione esecutiva.

Per la prescrizione n. C11.3

CONSIDERATO che la prescrizione è stata discussa nell'ambito della riunione n. 16 del 20 luglio 2023 durante la quale è stata valutata la documentazione trasmessa dal Proponente con protocollo OAA11FIPT-2023-0000032-EE del 18 luglio 2023. Dopo attenta discussione e a valle della presentazione del Proponente che ha illustrato le modalità di dettaglio per la risoluzione delle interferenze e le relative interlocuzioni con gli Enti Gestori dei sottoservizi, l'Osservatorio Ambientale dichiara ottemperata la prescrizione C 11.3.

VALUTATO quanto riportato dal Proponente e discusso nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale la prescrizione si ritiene **ottemperata**.

Per la prescrizione n. D8

CONSIDERATO che la prescrizione è stata discussa nell'ambito della riunione n. 16 del 20 luglio 2023 durante la quale è stata valutata la documentazione trasmessa dal Proponente con protocollo OAA11FIPT-2023-0000032-EE del 18 luglio 2023. Dopo attenta discussione, l'Osservatorio Ambientale dichiara ottemperata la prescrizione giacché la documentazione presentata da ASPI risponde a quanto richiesto dalla prescrizione.

VALUTATO quanto riportato dal Proponente e discusso nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale la prescrizione si ritiene **ottemperata**.

Per quanto sopra, in ordine alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 134 del 20 maggio 2016, prorogato con D.M. 374 del 15 settembre 2021, relativo al progetto "Progetto di ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada A11 Firenze-Pisa nord nel tratto compreso tra Firenze e Pistoia";

RITIENE UNANIMEMENTE

per quanto di competenza ed alla luce di quanto premesso,

- le prescrizioni nn. A6.9, C4.3, C4.6, C4.8, C5.2, C5.3, C5.4, C5.5, C5.6, C5.7, C5.8, C5.9, C5.10, C5.11, C5.12, C5.13, C6.5, C8.2, C9.1, C9.3, C9.4, C9.6, C9.10, C9.12, C10.1, C10.2, C11.2, C11.3, D8 **ottemperate**;

Restano da ottemperare le ulteriori prescrizioni di cui al D.M. n. 134 del 20 maggio 2016, come prorogato con D.M. 374 del 15 settembre 2021.

Tanto si rappresenta per i seguiti di competenza di codesta Direzione generale.



Paolo
Amicucci
05.11.2024
14:57:40
GMT+02:00

Per l'Osservatorio

Il Presidente

Paolo Amicucci

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)